

ha emesso la seguente

SENTENZA

sull'appello n. 850/2016 spedito il 04/07/2016

avverso la sentenza n. 448/2015 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TERAMO

contro:

XXXX. S.R.L.

A.I. S.P.A

ORA M.G.S. S.R.L.

ACCERTAMENTO PUBBLICITA' 2015

Con atto ritualmente notificato xxx. S.r.l. proponeva ricorso alla Commissione Provinciale di Teramo avverso l'avviso di accertamento per imposta sulla pubblicità relativa al periodo d'imposta 2015 emessa dall'A.I. per conto del Comune di Martinsicuro, in data 5 maggio 2015, con il quale era stato richiesto il pagamento di complessivi Euro 1.087,00.

Deduceva in particolare la società: l'illegittima applicazione della tariffa con un'aliquota maggiorata, stante l'abrogazione dell'art. 11, comma 10, della L. n. 449 del 1997;

- L'errato accertamento del tributo, relativamente ad alcuni impianti pubblicitari.

Chiedeva che venisse dichiarata la nullità dell'avviso di accertamento impugnato.

L'A.I. non si costituiva in giudizio; il Comune di Martin Sicuro con memoria di costituzione e controdeduzioni, eccependo la bontà del suo operato chiedendo che nei suoi confronti venisse dichiarata la carenza di legittimazione passiva avendo affidato al Concessionario la riscossione dei tributi comunali e nel merito osservava che dall'anno 2000 le tariffe erano rimaste invariate ed in ogni caso concludeva nel seguente modo " " Nel caso di specie dunque l'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2015 andrebbe, eventualmente ricalcolata con le tariffe di legge attualmente in vigore".

Chiedeva per l'effetto che il ricorso venisse rigettato ovvero che venisse rideterminato il tributo secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 12 D.Lgs. n. 507 del 1993

Con sentenza n. 44871/15 emessa il 16.11.2015, deposita il 16.12.2015 la Commissione Provinciale di Teramo, Sez. 1, accoglieva parzialmente il gravame rideterminando sostanzialmente il tributo dovuto, senza precisarne tuttavia l'importo.

La Società M.G.S. con sede in M., subentrata all'A, quale concessionaria per il Comune di Martin Sicuro del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità in forza del contratto di affitto del ramo d'azienda relativo alla gestione di tutte le entrate degli enti locali e successiva presa d'atto da parte dell'Amministrazione comunale, in persona del legale rappresentante interponeva appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma rappresentando la legittimità della pretesa impositiva.

Nessuno si costituiva per xxxxx

DIRITTO

L'appello è fondato e va per l'effetto accolto.

Giova rilevare che in data 5.5.2015 l'AS.p.a. notificava alla xxxx l'avviso di accertamento di cui trattasi per recuperare il tributo totalmente evaso nei confronti del Comune di Martin Sicuro per l'anno di imposizione 2015 con riferimento ai numerosi impianti pubblicitari per conto terzi.

L'art. 11, comma 10, della L. n. 449 del 1997 è stato abrogato dal D.L.n. 83 del 2012 (c.d. decreto "sviluppo"), convertito nella L. n. 134 del 2012 e per l'effetto non è più possibile per i Comuni aumentare le tariffe relative all'imposta sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni " fino ad un massimo del 20% a decorrere dal 1 gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50% a decorrere dal 1 gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato".

Orbene il D.L. n. 83 del 2012, al punto 30, ha eliminato la facoltà di aumentare le tariffe a far data dalla sua entrata in vigore, ovvero dal 26 giugno 2012, senza pregiudicare gli effetti degli aumenti in precedenza deliberati: l'art. 23, comma 11 del D.L. n. 83 del 2012 ha fatto salvi i procedimenti amministrativi avviati prima della data di entrata in vigore del decreto, dando la possibilità ai Comuni di perfezionare le delibere con istruttoria anteriore a tale data.

Qualsiasi incertezza interpretativa è stata comunque dissipata sul punto in esame a seguito della legge di stabilità 2016 che ha sancito la irretroattività delle disposizioni invocate dalla società per il rimborso.

L'art. 1, comma 739, della L. n. 2008 del 2015 così recita: " L'art. 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'art. 11, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L. 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012."

Tale norma ha quindi chiarito la portata del precetto normativo di cui trattasi, acclarando che, l'abrogazione di specie non ha effetto per i comuni che si fossero già avvalsi di tale facoltà prima del 22 giugno 2012, ragione per cui le deliberazioni assunte dai comuni prima della vigenza della norma abrogata continuano a spiegare effetto in virtù del principio del "tempus regit actum".

In conclusione è legittima l'applicazione delle tariffe deliberate dal Comune di Martin Sicuro in epoca antecedente alla abrogazione dell'art. 11, comma 10, della L. n. 449 del 27 dicembre 1997 ad opera dell'art. 23 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, così come prorogate anche per gli anni 2014 e 2015, comprensive degli aumenti tariffari del 20% per le superfici non superiori al mq. E del 50% per le superfici superiori al mq.

La sentenza impugnata va per l'effetto integralmente riformata. Nulla per le spese in difetto della costituzione della società A.P. srl.

P.Q.M.

La Commissione, definitivamente pronunciando, sull'appello della S.r.l., così provvede: accoglie l'appello;

L'Aquila il 24 novembre 2016.